



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

COPIA

SETTORE N. 4

LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE ING. Vichi Alessandro

DETERMINAZIONE

N. 12 assunta in data 06-03-17

Numero Registro Generale 83

Oggetto: Liquidazione fatt. n. 01 del 01.03.2017 (prot. n. 971 del 03.03.2017) in favore della ditta Ferrari Riccardo di Scarlino (GR) per intervento manutenzione del verde pubblico presso la Rocca degli Al-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

VISTI:

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato in ultimo con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06.11.2015;
- la convenzione tra i Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri, stipulata in data 24.03.2016, con la quale i due Enti hanno stabilito di svolgere in maniera associata le funzioni dell'area LL.PP. mediante la costituzione di un ufficio comune, individuando quale capofila il comune di Montieri;
- il decreto sindacale di Montieri n. 4/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area Urbanistica, Patrimonio e Ambiente per i comuni di Montieri e Monterotondo;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 12 della Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

PREMESSO che al fine di preservare la sicurezza e l'incolumità dei visitatori del sito di interesse storico denominato Rocca degli Alberti, si rende necessario intervenire su due delle piante ivi presenti (n. 1 *Cipressus Arizona* e n. 1 *Quercus Cerris*), che attualmente rappresentano un potenziale pericolo per i fruitori del sito, stanti le attuali condizioni di tronco e ramificazioni delle stesse;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, che testualmente recita:

«1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione a contrattare per l'affidamento dell'incarico *de quo*;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa Amministrazione Comunale senza dover necessariamente



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di € 150.000,00, così come disposto dai commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lvo 50/2016;

VISTO l'art. 95 del D.Lvo n. 50/2016 e, in particolare, i commi 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

"[...]

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

"[...]"

CONSIDERATO che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del "minor prezzo" Disciplinato dall'art. 95 comma 4 del D.Lvo 50/2016", in quanto nel caso specifico si ritiene che la valutazione del solo prezzo consenta di raggiungere gli obiettivi che l'Ente si è posto con il minimo impiego di tempo e, al contempo, che qualsiasi eventuale "miglioria" al progetto esecutivo posto a base di gara da utilizzare come ulteriore parametro di valutazione non possa incidere sostanzialmente sul risultato che l'Amministrazione intende raggiungere;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 che recita testualmente:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;"

RITENUTA la procedura di affidamento diretto di cui al punto precedente, ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lvo n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, quella che, in relazione alla scarsa rilevanza economica e alla semplicità dell'opera da realizzare, consente il raggiungimento dell'obiettivo che l'Ente si è posto nel rispetto dei principi indicati dalla norma (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);

VISTO il Documento di consultazione pubblicato sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ;

VISTO in particolare il punto 4 lettera C del documento di cui all'alinea precedente che recita testualmente:

"Scelta del contraente e obbligo di motivazione – Come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione."



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

ATTESO che, per l'esecuzione dell'intervento manutentivo in oggetto, che nello specifico prevede l'abbattimento di n. 1 *Cipressus Arizona* e la potatura di n. 1 *Quercus Cerris*, si rende necessario, nonché indispensabile, il possesso di specifiche certificazioni attestanti l'abilitazione dell'operatore all'effettuazione dei lavori di manutenzione del verde in quota;

VISTA la D.D. n. 32 del 02.02.2017 con la quale, a seguito di opportuna indagine di mercato svolta sulla base delle specifiche tecniche di cui al precedente punto da questo Ufficio col supporto dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, è stato affidato alla ditta Treeboy di Riccardo Ferrari, con sede in Scarlino (GR), Loc. S. Lucia, p.iva 01304360538 l'incarico per l'effettuazione dell'intervento manutentivo del verde pubblico presso la Rocca degli Alberti del Capoluogo, a fronte di un compenso di € 600,00 oltre IVA al 22%, per un ammontare di € 732,00;

ATTESO che l'intervento de quo è stato regolarmente effettuato dalla ditta affidataria, in ottemperanza alle prescrizioni di questo Ufficio, che ne ha attestato, pertanto, la regolarità esecutiva;

VISTA la fattura n. 01 del 01.03.2017 (prot. n. 971 del 03.03.2017) fatta pervenire a questo Ente dalla ditta Treeboy di Riccardo Ferrari, con sede in Scarlino (GR), Loc. S. Lucia, p.iva 01304360538, di importo pari ad € 600,00 oltre IVA al 22%, per un ammontare di € 732,00;

ATTESO:

- che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", la società ha comunicato che il Conto Corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti è identificato dall'IBAN: IT02K0103014300000003264129;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", questo Ufficio ha provveduto a richiedere il CIG, e che al progetto in questione è stato assegnato il **CIG n. ZCB1D25F7D**, e che tali dati saranno riportati sul bonifico di pagamento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata, imputando la spesa di € 632,00 al cap. 586/2 del Bilancio 2017, sull' I.C. 11/2017 assunto con D.D. n. 32 del 02.02.2017;

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si può certificare la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura;

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di considerare le premesse narrative, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare e pagare, per i motivi illustrati in premessa e che qui si intendono a tutti gli effetti richiamati, alla ditta **Treeboy di Riccardo Ferrari**, con sede in Scarlino (GR), Loc. S. Lucia, p.iva 01304360538, l'importo di € 600,00, quale imponibile relativo alla fattura n. 01 del 01.03.2017 (prot. n. 971 del 03.03.2017);
3. di liquidare e pagare all'**Erario** l'importo di € 132,00 a titolo di Iva 22% relativa alla fattura n. 01 del 01.03.2017 (prot. n. 971 del 03.03.2017);
4. di imputare la somma totale di € 732,00, di cui ai precedenti punti 2 e 3 al cap. 586/2 del Bilancio 2017, sull' I.C. 11/2017 assunto con D.D. n. 32 del 02.02.2017;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni e, successivamente all'ufficio ragioneria ed al Servizio LL.PP. per gli adempimenti di reciproca spettanza, nonché all'Albo Pretorio per la sua affissione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

F.to Ing. Vichi Alessandro

